

sviluppo virtuoso in questo campo. Quando — lo ha dimostrato molto bene ieri in sede di discussione sulle linee generali delle mozioni il collega Nicola Rossi — ci si limita sostanzialmente ad una percentuale (all'85 per cento in termini di credito di imposta da parte dello Stato, come restituzione), mentre per la *Tremon-ti-bis* ci si limita al 15 per cento, si ottiene, sommando gli effetti, il 65 per cento. Precedentemente tale risultato si otteneva esattamente con il solo credito di imposta. Di fatto, non vi è alcuna sommatoria e si produce un aggravio, se vogliamo; non solo lo stesso risultato, infatti, si ottiene facendo illudere gli investitori sul fatto di poter contare su una doppia facilitazione, ma oltretutto, li si penalizza burocraticamente.

Ritengo tutto ciò sia contrario ai concetti di libertà e di crescita: è chiaro che bisogna governare il paese ed il Mezzogiorno, vigilando affinché in quest'ultimo ci si esprima e ci si comporti assolutamente nella legalità e nell'osservanza delle regole. È pur vero, però, che il Mezzogiorno non ha davvero bisogno di intralci di tipo burocratico che si ergono esclusivamente a disincentivo dello slancio e della crescita del nostro sud.

Ho ascoltato gli interventi di vari deputati, anche del Mezzogiorno, ma non si tratta di essere più o meno espressione del sud per occuparsi di tali problemi. Bisogna avere a cuore le sorti economiche del nostro paese per capire che la questione del Mezzogiorno è fondamentale per il conseguimento degli obiettivi della politica economica da parte di qualsiasi Governo che guida questo paese; è una questione centrale. Con riferimento a ciò, pertanto, non possiamo creare « tortuosità », frapponendo ostacoli, perché di tutto ciò il sud non ha davvero bisogno e non ne hanno davvero bisogno i cittadini del Mezzogiorno che — lo ripeto — meritano ben altra attenzione e ben altri investimenti da parte dello Stato.

È tutto il quadro che lascia molto perplessi (mi riferisco anche a ciò che è successo l'altro giorno a Rometta Marea) e lasciano anche molto perplessi le politiche

di natura economica che questo Governo intende compiere, anche con riferimento alla diminuzione, di fatto, di ciò che il centrosinistra aveva previsto con legge n. 388, ovvero con legge finanziaria, in relazione al credito di imposta *tout court*. Pertanto, non si fa altro che complicare le cose.

Per tale motivo, siamo favorevoli alla risoluzione che spero venga approvata così com'è e mi auguro, in ogni caso, che il Governo possa dirci qualcosa al riguardo (*Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Comunisti italiani e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Antonio Leone. Ne ha facoltà.

**ANTONIO LEONE.** Signor Presidente, ritengo che, come al solito, i documenti, le mozioni presentate dall'opposizione si siano risolte in una sorta di « al lupo, al lupo » atteso che da più parti e puntualmente sono state, invece, rappresentate le realtà che sono state messe in atto dal Governo, tanto da far paventare addirittura una sorta di inammissibilità delle mozioni presentate rispetto a quanto il Governo ha poi tradotto in norma.

Sostanzialmente entrambe le mozioni, sia quella a prima firma Nicola Rossi sia quella a prima firma De Franciscis, riducono la critica ad un paio di punti che, a parere dei sottoscrittori, sono essenziali: il non prevedere l'automaticità del credito di imposta e la presunta volontà, da parte del Governo, di escludere dai benefici del credito di imposta gli investimenti degli imprenditori agricoli, questioni superate fra l'altro da quanto previsto nella risoluzione al nostro esame.

Va inoltre considerato come quanto anticipato principalmente dalla mozione Nicola Rossi n. 1-00088 si sia tradotto in modo del tutto diverso attraverso il decreto-legge n. 138 del 2002. In particolare, è vero che all'articolo 10 del provvedimento si introduce una procedura di valutazione formale da parte dell'agenzia delle entrate, ma solo per verificare, entro

i 30 giorni successivi, la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la concessione dei benefici.

L'agenzia deve rispondere in maniera rapida e in via telematica entro 30 giorni e può negare il contributo soltanto per mancanza dei requisiti o per esaurimento dei fondi. Questo significa, in buona sostanza, che l'amministrazione finanziaria deve poter controllare, in un tempo ristretto di 30 giorni, oltre il quale scatta il meccanismo del silenzio-assenso, la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e la disponibilità dei fondi stessi.

Se queste non sono elementari regole del buon governo e della buona amministrazione, se ne rappresentino le motivazioni. Il Governo deve recuperare il pieno controllo *ex ante* di quanto può spendere per gli incentivi.

Quanto alla automaticità del meccanismo del credito di imposta, questo non viene affatto meno, dato che dopo 30 giorni dalla presentazione dell'istanza all'agenzia delle entrate scatta il meccanismo del silenzio-assenso.

Vi sono tra l'altro alcune imprecisioni con riferimento in particolare alla mozione a prima firma De Franciscis, nel momento in cui si chiede uno stanziamento annuo per il credito di imposta pari a quello medio dell'ultimo triennio. Ricordo che la normativa che prevede il credito di imposta non ha tre anni di vita; non vedo pertanto come si possa fare la media dei tre anni in maniera retroattiva rispetto ad una norma che è stata approvata successivamente. Allo stesso modo si parla di domanda: non esiste infatti la presentazione di una domanda.

Come è sotto gli occhi di tutti, ribadito nelle dichiarazioni del viceministro Miccichè, la presentazione deve avvenire alle Commissioni parlamentari sicuramente prima del 31 marzo 2003. Si chiede addirittura che questo avvenga in un termine che il Governo invece, anticipando questa mozione, ha fatto proprio in maniera assai più congrua ed in anticipo.

Non v'è chi non veda allora come non vi siano più le pretestuosità in entrambe le mozioni e non v'è chi non veda come siano

superati i paventati problemi che i sottoscrittori della mozione hanno rappresentato all'Assemblea; pertanto, non vedo come non si possa esprimere voto contrario sulla risoluzione Nicola Rossi ed altri n. 6-00025.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto.

### (Votazioni)

PRESIDENTE. Prima di procedere alle votazione, ricordo che l'onorevole Leo, nel corso del suo intervento, ha auspicato una riformulazione della risoluzione Nicola Rossi ed altri n. 6-00025. Un'eventuale riformulazione potrebbe essere peraltro ammessa in questa fase solo se vi fosse il parere favorevole del Governo.

Chiedo quindi al Governo se intende proporre la riformulazione prospettata dall'onorevole Leo.

MANLIO CONTENUTO, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, riallacciandomi a quanto affermato dall'onorevole Antonio Leone, se, come è stato evidenziato, venissero espunte le prime parti delle premesse, di modo che la risoluzione cominciasse con l'espressione: «la Camera, premesso che l'articolo 8 della legge...» e quant'altro, e nella parte del dispositivo rimanesse soltanto: «impegna il Governo a presentare entro il 31 marzo 2003 alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sull'applicazione del credito di imposta così come modificata dal decreto-legge n. 138 del 8 luglio 2002» — questione che mi sembra essere stata posta in tutti gli interventi — come monitoraggio del funzionamento, credo che, anche alla luce di quanto è stato detto, il Governo non abbia difficoltà alcuna ad accoglierlo e la maggioranza a votarla.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Nicola Rossi se acceda alla proposta di riformulazione.

NICOLA ROSSI. Grazie, Presidente. Ho molto apprezzato l'intervento dell'onorevole Leo, che esprime il disagio di molti esponenti della maggioranza, in particolare di quelli più tecnicamente competenti, nel vedere stravolta una normativa che funzionava bene; francamente, mi sembra una riformulazione assolutamente insufficiente e, dunque, manteniamo la nostra posizione.

PRESIDENTE. Ho tentato di assolvere al mio ruolo.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla risoluzione Nicola Rossi ed altri n. 6-00025, non accettata dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	472
<i>Votanti</i> .....	466
<i>Astenuti</i> .....	6
<i>Maggioranza</i> .....	234
<i>Hanno votato sì</i> .....	221
<i>Hanno votato no</i> ....	245).

### **Inversione dell'ordine del giorno.**

LUIGINO VASCON. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUIGINO VASCON. Intervengo per chiedere l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare subito all'esame del punto 8 all'ordine del giorno.

MARCO BOATO. Il leader delle doppiette!

PRESIDENTE. Calma, per cortesia.

LUIGINO VASCON. Signor Presidente, ribadisco la richiesta di passare subito all'esame del punto 8 dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sulla proposta di inversione dell'ordine del giorno avanzata dall'onorevole Vascon potranno intervenire un oratore a favore e uno contro che ne facciano richiesta.

ELIO VITO. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO VITO. Presidente, vorrei brevemente motivare e precisare la richiesta avanzata dall'onorevole Vascon. Si tratta, come è noto, di un disegno di legge presentato dal Governo, modificato significativamente dall'altro ramo del Parlamento con un consenso molto ampio, accogliendo anche richieste avanzate dall'opposizione. Per questo testo, quasi all'unanimità (credo con la maggioranza dei quattro quinti) la Commissione aveva avanzato la richiesta di trasferimento in sede legislativa contro la quale, come si ricorderà, era stata avanzata la richiesta di rimessione all'Assemblea, firmata da colleghi della maggioranza e dell'opposizione, affinché il disegno di legge fosse discusso dall'Assemblea.

Mi sarei aspettato che i primi a presentare la proposta di inversione dell'ordine del giorno fossero coloro i quali avevano proposto di rimettere il disegno di legge all'attenzione dell'Assemblea: si devono sostenere fino in fondo le ragioni della raccolta di firme, al fine di consentire la discussione in aula del disegno di legge, avendo interesse a che l'Assemblea lo discuta: in caso contrario, quell'iniziativa è tesa semplicemente ad impedire la discussione in Assemblea. Chi avrebbe preferito la sede legislativa, in omaggio al lavoro positivo svolto dalla Commissione, è costretto ora non tanto ad accogliere la richiesta di inversione dell'ordine del giorno avanzata dal collega Vascon, quanto ad aderire all'iniziativa di quei colleghi che hanno chiesto la rimessione all'Assemblea.

Presidente, ci troviamo in una settimana particolarmente delicata poiché sono diversi i provvedimenti iscritti all'ordine del giorno; sono convinto che sarà

possibile compiere un esame rapido degli emendamenti che sono stati presentati: ci si dividerà su alcuni, come è normale, ma è giusto che i deputati possano votare.

Credo che dovremo cercare di concludere l'esame del provvedimento in oggetto, atteso anche che vi sono altri punti all'ordine del giorno. Dunque, sono favorevole all'inversione dell'ordine del giorno, nella convinzione che domani dovremo esaminare gli altri punti all'ordine del giorno, il decreto-legge che è in scadenza e, naturalmente, il DPEF. Per queste ragioni, siamo favorevoli ad esaminare subito il provvedimento in oggetto, per concluderlo questa sera, al fine di poter passare domani all'esame degli altri punti all'ordine del giorno.

FRANCESCO GIORDANO. Del diman non v'è certezza!

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
PIER FERDINANDO CASINI (ore 18,32)

ALFONSO PECORARO SCANIO.  
Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFONSO PECORARO SCANIO. Signor Presidente, restiamo allibiti di fronte a quest'ennesimo *Blitz* in una materia che avrebbe bisogno di una discussione serena svolta nel tempo necessario. Si tratta di un argomento controverso, su cui non vi è l'unanimità. L'inversione dell'ordine del giorno si chiede quando l'argomento è ampiamente condiviso. È paradossale, inoltre, che la richiesta dell'inversione dell'ordine del giorno provenga da un rappresentante della maggioranza, la stessa che ha voluto giustamente inserire prima l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge e poi quello del documento di programmazione economico-finanziaria.

È incredibile l'accanimento, non su una posizione di regolamentazione corretta della caccia! Noi contestiamo l'estremismo venatorio di alcuni rappresentanti della

*lobby* dei cacciatori che, in questa sede, non vogliono assolutamente farci discutere con tranquillità; essi intendono attuare una forzatura al fine di giungere all'approvazione di una norma che contiene addirittura parti incostituzionali.

È stato concordato — giustamente lo ricordava il collega Vito — l'esame di questo provvedimento in Assemblea. Vi è un calendario che prevede, in primo luogo, l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge, in secondo luogo, l'esame del documento di programmazione economico-finanziaria ed infine la discussione del provvedimento in materia di protezione della fauna selvatica. Saremo in questa sede a discutere e a votare, per tutto il tempo necessario, quando si arriverà a questo punto dell'ordine del giorno, vale a dire all'esame del provvedimento in materia di deroghe sulle specie cacciabili. Ciò mi sembra l'espressione del massimo rispetto che si deve.

Abbiamo voluto questo provvedimento in aula; siamo contenti che lo stesso sia stato calendarizzato. In questo caso, però, siamo in presenza di un *Blitz*, a cui, se dovesse essere approvata la proposta di inversione, corrisponderà chiaramente una dura azione parlamentare, perché ovviamente, ancora una volta, non c'è la tranquilla disponibilità a confrontarsi ma il tentativo improvviso di inserire l'esame di questo provvedimento prima dell'esame del DPEF e del disegno di legge di conversione del decreto-legge, senza rispettare il calendario dei lavori concordato all'unanimità dalla Conferenza dei presidenti di gruppo. All'unanimità, la Conferenza dei capigruppo, compreso il capogruppo della Lega nord Padania ha deciso un calendario che prevede, dopo il DPEF, l'esame di questo provvedimento.

Credo che tutti i parlamentari siano a conoscenza di ciò. Chiedo — al di là dell'opinione che ciascuno di noi ha sulla materia specifica — di votare affinché il calendario, deciso all'unanimità dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, sia rispettato e si esamini prima il disegno di legge di conversione del decreto-legge ed il documento di programmazione economi-

co-finanziaria e successivamente il provvedimento sulla caccia. Noi resteremo qui a discutere quando si vorrà. Oltretutto il tempo è contingentato, ma su questo punto sono consentite alcune ore di discussione. Mi sembra utile che si mantenga l'ordine del giorno definito all'unanimità, senza *Blitz*, senza forzature, perché non aiutano il tranquillo dibattito su questo argomento (*Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Verdi-l'Ulivo, dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e Misto-Comunisti italiani*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico, senza registrazioni dei nomi, la proposta avanzata dall'onorevole Vascon di inversione dell'ordine del giorno nel senso di passare al punto 8.

RENZO INNOCENTI. Presidente, allora?

PRESIDENTE. Onorevole collega, per cortesia! Onorevole Testoni! La Camera approva per 30 voti.

(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge: S. 628 – Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE (approvato dal Senato) (2297) e delle abbinare proposte di legge: Vascon ed altri; Beccalossi e Saglia; Romele ed altri; Alboni; Moroni; Benedetti Valentini ed altri (881-1182-1290-1338-1422-1434) (ore 18,37).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE; e delle abbinare proposte di legge di

iniziativa dei deputati Vascon ed altri; Beccalossi e Saglia; Romele ed altri; Alboni; Moroni; Benedetti Valentini ed altri.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali.

**(Esame di questioni pregiudiziali  
– A.C. 2297)**

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del regolamento, sono state presentate la questione pregiudiziale di costituzionalità Boato ed altri n. 1 e la questione pregiudiziale di merito Zanella ed altri n. 1 (*vedi l'allegato A – A.C. 2297 sezione 1*), nonché la questione sospensiva Pecoraro Scanio ed altri n. 1 (*vedi l'allegato A – A.C. 2297 sezione 2*), non preannunciate nella Conferenza dei presidenti di gruppo.

A norma del comma 4 dell'articolo 40 del regolamento, nel concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione.

A norma del comma 3, le questioni pregiudiziali possono essere illustrate per non più di dieci minuti da uno solo dei proponenti.

Potrà altresì intervenire un deputato per ognuno degli altri gruppi per non più di cinque minuti.

Al termine della discussione si procederà a due distinte votazioni sulle pregiudiziali di costituzionalità e di merito.

Passeremo quindi alla discussione ed al voto sulla questione sospensiva.

L'onorevole Boato ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale di costituzionalità n. 1.

MARCO BOATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come lei ha ricordato poco fa, signor Presidente, il nostro gruppo ha presentato una questione pregiudiziale di costituzionalità, una questione pregiudiziale di merito ed una questione sospensiva. Io illustrerò la questione pregiudiziale di costituzionalità a mia prima firma, anche se, ovviamente, gli argomenti sui quali le predette questioni si fondano sono interrelati.

Prima di tutto, credo vada rimarcata la gravità di ciò che è avvenuto poco fa: è stato compiuto un atto di forza parlamentare che ha rotto, a mio parere in maniera grave, i rapporti di correttezza tra i gruppi presenti in quest'aula.

Non più tardi di qualche ora fa, ci era stato chiesto l'assenso — che avevamo dato affinché fosse assicurato un ordinato svolgimento dei lavori nelle prossime tre giornate parlamentari — per iscrivere all'ordine del giorno una proposta di legge della quale la II Commissione (Giustizia) ha concluso l'esame in sede referente (in un primo tempo, ne era stato concordato il trasferimento in sede legislativa). Ora, invece, com'è stato giustamente rilevato, la *lobby* dei cacciatori, che nulla ha a che vedere con le deroghe previste dalla direttiva sulla conservazione degli uccelli selvatici (di cui ci stiamo occupando), si preoccupa di motivare l'urgenza di questo disegno di legge con la necessità di cambiare i calendari venatori, mentre già la relazione del deputato Vascon disvela quale sia la vera intenzione sottesa al provvedimento: aumentare le specie cacciabili ed andare incontro, in tal modo, alla suddetta *lobby* dei cacciatori, che nulla ha a che vedere, ripeto, con l'articolo 9 della citata direttiva comunitaria.

Il provvedimento al nostro esame presenta, invero, gravi profili di incostituzionalità.

La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha modificato il titolo V della Costituzione, ha mantenuto allo Stato la legislazione esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. A tale riguardo, la Corte costituzionale e la Corte di cassazione hanno elaborato, in numerose pronunce, il concetto giuridico di ambiente, nel quale è ormai pacificamente riconosciuto che è ricompreso anche quello della tutela della fauna selvatica.

In particolare, nella sentenza n. 641 del 1997, la Corte costituzionale ha affermato: «l'ambiente è protetto come elemento determinativo della qualità della vita. La sua protezione non persegue astratte finalità naturalistiche o estetiz-

zanti, ma esprime l'esigenza di un habitat naturale nel quale l'uomo vive e agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti; è imposta anzitutto da precetti costituzionali (articoli 9 e 32 della Costituzione) per cui essa assurge a valore primario e assoluto». Inoltre, nelle sentenze n. 1002 del 1998 e n. 169 del 1999, la medesima Corte ha affermato: «Il fine pubblico primario e prevalente perseguito dalla legge 157/92 (anche in attuazione di obblighi comunitari e internazionali) consiste nella protezione della fauna, obiettivo prioritario al quale deve subordinarsi e aderire la regolamentazione dell'attività venatoria».

La legge costituzionale che ha modificato il titolo V della Costituzione non attribuisce alle regioni la competenza esclusiva in materia di tutela della fauna selvatica e, quindi, di attività venatoria, né quella in materia di modifica di norme e principi di provenienza comunitaria ed internazionale recepite nell'ordinamento italiano.

Nella sentenza n. 272 del 1996, pronunciata, peraltro, su conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale aveva esplicitamente ribadito come i divieti posti dalla direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici «in materia di specie cacciabili sono suscettibili di modifica solo nei termini del potere di variazione degli elenchi delle specie medesime».

La Corte, ancora, ha affermato in più occasioni, nelle sentenze nn. 1008/88 e 577/90, che «l'individuazione delle specie cacciabili costituisce un interesse unitario, a fronte del quale va riconosciuta alle regioni la facoltà di modificare l'elenco delle specie medesime soltanto nel senso di limitare e non di ampliare il numero delle eccezioni al divieto generale di caccia». Si può confrontare in senso del tutto analogo anche la sentenza del TAR del Lazio n. 1195/99. Le disposizioni della direttiva CEE n. 409 del 1979 legittimano le autorità nazionali ad adottare, ove lo ritengano, provvedimenti di deroga alle norme protettive delle specie, verificando che ricorrano le situazioni ipotizzate dall'articolo 9 e apprestando, nell'attuazione

di detto articolo, in armonia con quanto indicato dalla stessa giurisprudenza comunitaria, specifiche misure che comportino un circostanziato riferimento agli elementi di cui ai nn. 1 e 22 della disposizione stessa (così, in ultimo, anche la sentenza 7 marzo 1996, c-118/94, citata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 272/96). Il potere di innovare illimitatamente la materia dell'elenco delle specie oggetto di atti di caccia, di cattura ovvero di abbattimento, che il disegno di legge che oggi esaminiamo intende concedere alle regioni, non si adegua al sistema previsto dalla legge n. 157 del 1992, laddove è lo Stato che, attraverso l'elencazione espressa dei periodi delle specie cacciabili sul territorio nazionale, ha determinato l'oggetto minimo ed inderogabile della protezione che lo Stato, anche in adempimento ad obblighi assunti in sede internazionale e comunitaria, ha ritenuto di dover offrire al proprio patrimonio faunistico (così ho citato dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 1002/88 e 557/90). Se le regioni, arbitrariamente, potessero modificare ed estendere illimitatamente (circa le specie ed i periodi) le deroghe all'oggetto minimo di protezione costituito dall'elenco delle specie e dei periodi di caccia, allora risulterebbe impossibile per lo Stato garantire al proprio interno il rispetto delle normative comunitarie ed internazionali, venendo di fatto meno agli obblighi assunti davanti all'Unione europea. Cito ancora una sentenza della Corte costituzionale, la sentenza n. 557/90. Tale nucleo essenziale non può essere inciso — dice la Corte — e alterato da contrastanti scelte degli enti territoriali, anche ad autonomia speciale, se non a condizione di creare situazioni di incertezza sulla estensione della stessa sfera protetta come interesse unitario.

La generica formulazione del testo in esame risulta tale da concedere, di fatto, una vera e propria delega in bianco alle regioni, che non si concilia minimamente con la fondamentale esigenza di garantire l'omogeneità di applicazione della normativa comunitaria, quella direttiva CEE

n. 409 del 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici, su tutto il territorio nazionale.

Nel testo che stiamo esaminando, accanto alla relazione annuale che le regioni devono trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri, non è stata prevista alcuna forma di controllo, indirizzo e intervento correttivo o sanzionatorio dello Stato, benché sia lo Stato responsabile davanti alla Commissione europea dell'eventuale violazione del diritto comunitario nel nostro paese. Oltre a ciò, la tutela delle specie di avifauna migratrice costituisce un'esigenza tipicamente transnazionale che spetta all'Unione europea e agli Stati membri; in Italia, invece, questo disegno di legge vorrebbe demandare tutto ciò al libero arbitrio delle regioni.

Il potere di annullamento governativo prefigurato al comma 4 del disegno di legge risulta del tutto inadeguato, macchinoso, lungo e di difficile attuazione concreta, tale da rendere solo formale e non praticabile detto intervento centrale, a tutela del patrimonio nazionale e internazionale che necessita di misure di tutela estese e omogenee territorialmente. Quello previsto è un meccanismo che appare concepito per permettere comunque la caccia selvaggia degli uccelli protetti nell'arco della stagione venatoria — non è un caso che si faccia riferimento, nella relazione Vascon, all'urgenza del provvedimento per modificare i calendari venatori — (considerato che, per esempio, la migrazione di peppole e fringuelli si concentra nei soli due mesi di ottobre e novembre), per poi magari essere tutto ciò formalmente dichiarato illegittimo a seguito della conclusione della procedura burocratica *a posteriori* tra Governo e regione.

Se il testo al nostro esame dovesse essere approvato ne scaturirebbe, a causa della formulazione così poco precisa ed efficace, certamente, un continuo, quanto confuso contenzioso tra regioni, Stato ed Unione Europea, dal momento che la molteplicità di interessi ed esigenze che vengono in rilievo dimostra che si tratta di regole che spetta, *in primis*, allo Stato di dettare; sia perché esso è titolare degli

interessi preminenti nella stessa gerarchia, desumibile dall'articolo 9 della direttiva comunitaria, sia per evidenti esigenze di uniformità di assetto e di organicità del sistema che non tollererebbero, come è evidente, la parcellizzazione di interventi affidati totalmente alle regioni. Così ha motivato la Corte costituzionale nella sentenza n. 168 del 1999.

Bisogna, inoltre, sottolineare che le disposizioni previste in questo disegno di legge sarebbero incompatibili col complesso delle norme del vigente quadro normativo, anche non strettamente relativo alla materia della caccia. Gli eventuali futuri provvedimenti posti in essere dalle regioni in attuazione di questo disegno di legge, in quanto *ictu oculi* classificabili come atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, sarebbero soggetti al controllo di legittimità a norma dell'articolo 17, comma 32, della legge n. 127 del 1992. Tutto ciò, sebbene sia stato confermato dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 1813 del 21 novembre 1997 proprio a proposito di deroghe regionali in materia venatoria, non è affatto preso in considerazione e previsto dal testo presentato dal Governo che sull'argomento sorvola totalmente, così come risultano ignote anche le norme di cui al decreto legislativo n. 143 del 1997 (istituzione del Ministero delle politiche agricole e forestali) che prevedono e disciplinano il coordinamento nazionale delle specie oggetto di caccia, affidato al ministro. Del tutto inadeguata, inoltre, appare la norma che obbliga le regioni a trasmettere al Governo una relazione annuale sui provvedimenti di deroga emanati e non già i singoli atti.

PRESIDENTE. Onorevole Boato, la invito a concludere.

MARCO BOATO. Concludo, Presidente. Questo potere di controllo dello Stato trova, ancora una volta, pregnante legittimazione nei pronunciamenti della Corte costituzionale, intervenuta a ribadire la spettanza allo Stato di compiti di interesse nazionale anche in materia di deroghe alla

direttiva CEE, affermando che, in questo senso, deve interpretarsi anche l'articolo 69, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112.

Per tutti questi motivi ed altri, che se avessi un po' più di tempo potrei ulteriormente illustrare, appaiono evidenti non solo i profili di incostituzionalità di questo disegno di legge ma anche che, se dovesse essere approvato dal Parlamento, si aprirebbero non solo un contenzioso a livello di Corte costituzionale italiana ma anche procedure di infrazione a livello europeo di fronte alla Corte di giustizia dalla quale l'Italia è già stata condannata, in questa materia, quattro volte; arriverà, rapidamente, anche la quinta!

Per queste ragioni invitiamo a non procedere ulteriormente all'esame di questo disegno di legge votando a favore di questa pregiudiziale di costituzionalità (*Applausi dei deputati del gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. L'onorevole Zanella ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale di merito n. 1.

LUANA ZANELLA. Signor Presidente, questo provvedimento deve essere, in teoria, un adeguamento del nostro ordinamento alla direttiva comunitaria, non deve essere, però, stravolta la legge quadro n. 157 del 1992 e tanto meno il contenuto e la *ratio* della direttiva 79/409/CEE che consente alcune deroghe al regime di protezione, in casi assolutamente eccezionali e circoscritti.

Ora, il potere di innovare illimitatamente la materia dell'elenco delle specie oggetto di atti di caccia, di cattura, ovvero di abbattimento, che il disegno di legge oggi in esame intende concedere alle regioni, non si adegua al sistema previsto dalla legge n. 157 del 1992 con la quale lo Stato determina l'oggetto minimo inderogabile della protezione che ha ritenuto di dover offrire al proprio patrimonio faunistico che, lo ricordo, è indisponibile. Così si pronunciò la Corte costituzionale con le sentenze nn. 1002/88 e 557/90.

Qualora le regioni arbitrariamente potessero modificare ed stendere in modo

illimitato (circa le specie ed i periodi) le deroghe all'oggetto minimo di protezione costituito dall'elenco delle specie e dei periodi di caccia, risulterebbe impossibile, per lo Stato, essere garante, al proprio interno, del rispetto delle normative internazionali e comunitarie, venendo di fatto meno agli obblighi assunti davanti all'Unione europea (Corte costituzionale, sentenza 557/90).

La generica formulazione del testo in esame risulta tale da concedere, di fatto, una vera e propria delega in bianco alle regioni ed alle province; tale delega non si concilia minimamente con la fondamentale esigenza di garantire l'omogeneità di applicazione della normativa comunitaria su tutto il territorio nazionale.

Nel testo in esame, accanto alla relazione annuale che le regioni devono trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri, non è stata prevista alcuna altra forma di controllo, di indirizzo e di intervento correttivo o sanzionatorio da parte dello Stato, benché sia lo Stato, ripeto, responsabile davanti alla Commissione europea dell'eventuale violazione del diritto comunitario nel nostro paese. Oltre a ciò, la tutela della specie di avifauna migratrice costituisce un'esigenza tipicamente transnazionale, che spetta all'Unione europea ed agli Stati membri.

Come è scritto nella questione pregiudiziale, « il potere di annullamento governativo, prefigurato all'articolo 1, capoverso articolo 19-bis, comma 4, del disegno di legge risulta del tutto inadeguato, macchinoso, lungo e di difficile attuazione concreta, tale da rendere solo formale e non praticabile detto intervento centrale a tutela del patrimonio nazionale e internazionale che necessita — appunto — di misure di tutela estese territorialmente ». A causa della formulazione così poco precisa ed efficace del testo in esame, sicuramente scaturirebbe un continuo quanto confuso contenzioso tra regioni, Stato ed Unione europea. Infatti, una molteplicità di interessi ed esigenze che vengono in rilievo dimostra che si tratta di regole che spetta: *in primis* allo Stato di dettare, sia perché titolare degli interessi preminenti nella stessa ge-

rarchia desumibile dall'articolo 9 della direttiva sia per evidenti esigenze di uniformità di assetto e di organicità del sistema, che non tollererebbero, come è evidente, la parcellizzazione di interventi affidati totalmente alle regioni: così si esprime la Corte costituzionale nella sentenza n. 168/99, citata anche ieri.

Le disposizioni previste nel disegno di legge sarebbero incompatibili con il complesso delle norme del vigente quadro normativo, anche non strettamente relativo alla materia caccia. Gli eventuali futuri provvedimenti posti in essere dalle regioni in attuazione della proposta legislativa in esame sarebbero soggetti a controllo di legittimità *ex* articolo 17, comma 32, della legge n. 127/1992 (cosiddetta legge Bassanini). Detto dovere di controllo, sebbene confermato dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 1813 del 21 novembre 1997 proprio a proposito di deroghe regionali in materia venatoria, non è affatto preso in considerazione e tanto meno previsto dal testo presentato dal Governo, che sull'argomento semplicemente sorvola, così come risultano ignorate anche le norme di cui al decreto legislativo n. 143 del 1997 di istituzione del Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale prevede e disciplina il coordinamento nazionale delle specie oggetto di caccia.

PRESIDENTE. Onorevole Zanella, la invito a concludere.

LUANA ZANELLA. Signor Presidente, mi avvio a concludere.

Un altro punto, che per mancanza di tempo non riesco ad illustrare, riguarda il fatto che una fattispecie potrebbe costituire reato in una regione, mentre lo stesso comportamento potrebbe essere giudicato legittimo in un'altra regione. Ciò si concilia male con la necessità di un livello nazionale generale uniforme del diritto penale sul territorio.

Per tutte le ragioni che ho esposto e per altre che in questa sede non a riesco ad illustrare, chiedo che non si proceda ulteriormente all'esame del disegno di legge n. 2297 (*Applausi dei deputati del gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Rocchi. Ne ha facoltà.

CARLA ROCCHI. Signor Presidente, desidero richiamare l'attenzione dei colleghi non tanto e non solo sull'elenco puntuale ed impressionante di riferimenti normativi, nazionali e internazionali, e di sentenze delle più alte istanze del nostro paese, dal Consiglio di Stato alla Corte costituzionale, ma sulla noncuranza e anche su una certa superficialità che il disegno di legge in esame e l'Assemblea mostrano nei confronti di questa importante materia.

Non voglio entrare nel merito del provvedimento (ciò sarà possibile se e quando si passerà all'esame dello stesso), perché siamo chiamati ad esprimerci sulla sua costituzionalità. Credo che sia possibile — per un'Assemblea che lo voglia fare — agire con forza e con violenza per introdurre un *vulnus* in un corpo normativo coerente e stratificato negli anni, che tiene conto delle situazioni espresse a livello locale e nazionale ed a livello degli organismi più importanti del nostro paese e del contesto europeo. Se l'Assemblea intende fare ciò, avendo i numeri per farlo, procederà in questo senso, ma certamente non scriverà una pagina commendevole nella storia dei suoi lavori.

Siamo nella condizione di avviarcì ad azzerare un patrimonio normativo che è costato anni di riflessione e che ha coinvolto (come dimostra anche la situazione odierna) le trasversalità di questo Parlamento. Vi sono diverse sensibilità che non si agganciano in maniera pedissequa all'appartenenza logistica di questa Assemblea. Nel tempo, con gli anni, si è venuto formando un ragionevole compromesso tra le esigenze delle *lobby*, tenute a freno, la preminenza dello Stato, l'attenzione alla tutela del patrimonio comune del nostro paese e l'attenzione ad indicazioni internazionali che, quando disattese, ci hanno visto condannare in sede internazionale.

Segnalo ai colleghi di questo Parlamento ed alle forze politiche di riferimento l'inopportunità di agire con forza, mettendo i piedi nel piatto, con una violenza che non

appartiene a questa Assemblea. Segnalo anche l'opportunità di tener conto, per una volta, non soltanto delle pressioni delle *lobby*, ma anche dell'opinione pubblica che, interpellata con sondaggi (ciò dovrebbe piacere alla maggioranza di questo Parlamento), sia in sede nazionale che internazionale, si è rivelata sfavorevole ai contenuti di questo provvedimento, soprattutto per quanto attiene alla caccia agli uccelli di piccola taglia, in una misura imponente e stravolgente. Infatti, solo l'8 per cento degli interrogati sono indifferenti alla caccia dei piccoli uccelli.

Ciò significa che l'Assemblea, se vorrà procedere all'esame di questo provvedimento senza considerare l'evidente incostituzionalità dello stesso, effettuerà un'operazione che andrà contro l'elettorato dei rispettivi partiti. Non ritengo che questa sia una grande operazione.

Nel merito, mi riservo di intervenire in un successivo momento, ma vorrei rivolgere un appello ai colleghi, che spesso si sono mostrati sensibili alle ragioni della logica, invitandoli a considerare di quale proporzione sarebbe il passo indietro compiuto, se non considerassimo la palese incostituzionalità di questo provvedimento e ci avviassimo ad esaminarlo come se fossimo all'anno zero delle tematiche affrontate dallo stesso (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e Misto-Verdi-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Vendola. Ne ha facoltà.

NICHI VENDOLA. È strana la vita, signor Presidente! Coloro che all'epoca in cui erano « giovani marmotte » militavano per l'abolizione della caccia oggi si ritrovano ad essere registi di un'operazione che non ha alcuna sensatezza se non quella di essere la misura della forza della *lobby* venatoria. Si tratta di una *lobby* trasversale ed agguerritissima: non a caso viene chiamata la *lobby* delle doppiette.

Condivido parola per parola l'intervento del collega Boato sui profili di incostituzionalità e Rifondazione comunista voterà a favore della questione pregiu-

diziale. Siamo dinanzi ad un atto grave che prelude ad una possibile *devolution* delle politiche ambientali: è un atto propeudeutico ad altri disastri: interveniamo con molta sciattezza e molta disinvoltura in uno dei settori più delicati della difesa degli ecosistemi. Crediamo che i profili di incostituzionalità siano legati proprio al carattere esclusivo della competenza statale quando si tratti di difesa dell'ambiente e, quindi, di difesa della fauna.

Vedete, colleghi, chi parla non ha mai condiviso l'argomento che cerca di trasferire le proprie convinzioni morali in diritto positivo. Penso che dobbiamo porci non in chiave di fondamentalismo ecologista, ma in chiave di rispetto e tutela di ecosistemi, in chiave di scelte politiche. Il problema politico che abbiamo dinanzi alla *lobby* delle doppiette è quello di impedire che torni in Italia una pressione venatoria devastante di equilibri naturali, che torni un allargamento a piacimento del calendario venatorio e che attraverso questa grande deroga non vi siano più specie protette.

È un atto grave il cui profilo di incostituzionalità è assolutamente lampante. È un atto che prelude ad altri atti che assomigliano ad una dismissione di una politica organica di salvaguardia e di tutela di valori che la domenica, quando tutti quanti scambiano la politica per le omelie, diciamo di difendere. Nei giorni feriali, invece, tali valori appartengono al listino dei suk che anche nei corridoi di questo palazzo spesso si determinano e, quindi, vincono le pressioni delle *lobby* (*Applausi dei deputati dei gruppi di Rifondazione comunista, dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e Misto-Verdi-l'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Luigi Pepe. Ne ha facoltà.

**LUIGI PEPE.** Signor Presidente, intervegno per dichiarare da parte del gruppo dell'UDEUR-Popolari per l'Europa la piena condivisione dell'intervento dell'onorevole Boato e ribadire l'incostituzionalità del provvedimento. La maggioranza compie pure un atto di imperio che però,

sicuramente, non la qualifica (*Applausi dei deputati dei gruppi Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa, della Margherita, DL-l'Ulivo e Misto-Verdi-l'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla questione pregiudiziale di costituzionalità Boato ed altri n. 1.

(Segue la votazione).

Ciascuno voti per sé.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti .....	434
Votanti .....	319
Astenuti .....	115
Maggioranza .....	160
Hanno votato sì .....	68
Hanno votato no ..	251).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla questione pregiudiziale di merito Zanella ed altri n. 1.

(Segue la votazione).

**RENZO INNOCENTI.** Presidente, la invito a controllare... Guardi là, quarto settore!

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, debbo dire che vedo il moltiplicarsi di voti a destra ed a sinistra, per cui vi prego (*Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*)...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti .....	409
Votanti .....	305
Astenuti .....	104
Maggioranza .....	153
Hanno votato sì .....	64
Hanno votato no ..	241).

**(Esame di una questione sospensiva  
— A.C. 2297)**

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione della questione sospensiva Pecoraro Scanio ed altri n. 1.

Ricordo che, a norma dell'articolo 40, comma 3, del regolamento, ha facoltà di illustrare la questione sospensiva uno solo dei proponenti, per non più di dieci minuti; può poi intervenire, per non più di cinque minuti, un deputato per ciascuno degli altri gruppi.

L'onorevole Pecoraro Scanio ha facoltà di illustrare la sua questione sospensiva n. 1. Le ricordo, onorevole Pecoraro Scanio, che lei ha cinque minuti di tempo a disposizione.

ALFONSO PECORARO SCANIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la questione sospensiva da noi presentata ha una logica che riguarda in particolare la grande battaglia europea che stiamo conducendo. Il disegno di legge al nostro esame, atto Camera 2297, relativo alle deroghe regionali al divieto di prelievo venatorio, affida alle regioni pieni poteri in materia di specie cacciabili e di attuazione del regime di deroga *ex* articolo 9 della direttiva 79/409/CEE. Tale disegno di legge presenta profili — come già abbiamo rilevato — di incostituzionalità con riguardo, in particolare, al contrasto con l'articolo 117 della Costituzione, che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva in materia di « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali », alla luce dell'interpretazione della giurisprudenza costituzionale e di merito, che ha costantemente ricompreso nel concetto giuridico di ambiente anche quello della tutela della fauna selvatica.

Esistono altresì svariati motivi di merito che inducono a ritenere le norme, introdotte con il disegno di legge in esame, inadeguate rispetto alle esigenze di garantire la tutela del patrimonio faunistico e l'omogeneità di applicazione della normativa comunitaria in materia.

Il 23 ottobre 2001 la Commissione europea ha avviato una procedura di in-

frazione contro l'Italia, inviando una lettera di messa in mora per non corretta applicazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, relativa alla protezione di tutte le specie di uccelli selvatici viventi nel territorio europeo degli Stati membri. In particolare — diversamente, colleghi, da quanto viene affermato in modo assolutamente non veritiero e infondato —, l'Italia, secondo l'Unione europea, avrebbe mantenuto sul territorio nazionale un regime giuridico di deroghe, sulla caccia agli uccelli selvatici, incompleto, equivoco e incompatibile con l'articolo 9 della direttiva, che impone precise condizioni per la concessione delle deroghe.

Quindi, le affermazioni che in realtà sono state fatte in questa sede sulla necessità di doversi adeguare all'Unione europea sono vere, ma al tempo stesso è anche vero il contrario, nel senso che dobbiamo rendere più chiara e più europea la normativa, ciò che questo provvedimento ovviamente non fa.

La Commissione europea ha avviato altre due procedure di infrazione contro l'Italia, sempre a causa della non corretta attuazione della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Il 30 aprile 1999 la Commissione ha presentato un ricorso alla Corte di giustizia (atto C-159/99), nel quale si contesta all'Italia di aver istituito un regime normativo che autorizza la cattura e la detenzione di alcune specie in violazione degli articoli 5 e 7 e dell'allegato II della suddetta direttiva; inoltre, la Commissione accusa l'Italia di aver istituito un regime di deroghe non conforme all'articolo 9 della direttiva stessa.

Il 17 maggio 2001 la Corte di giustizia ha condannato l'Italia per la sola violazione degli articoli 5 e 7 della direttiva. Il 25 luglio 2001 la Commissione europea ha presentato un ricorso alla Corte di giustizia, nel quale si contesta all'Italia (atto C-378/01) di non aver classificato in misura sufficiente, come zone di protezione speciale, i territori più idonei, per numero e per superficie, alla conservazione delle specie dell'allegato I della direttiva 79/409/

CEE e successive modifiche, e delle altre specie migratrici che ritornano regolarmente in Italia.

La Commissione europea contesta inoltre la mancata comunicazione di tutte le informazioni opportune in merito alla maggior parte delle zone di protezione speciale da essa classificate (obbligo previsto dall'articolo 4, paragrafi 1, 2, e 3, della suddetta direttiva).

Il 9 gennaio 2002 il Governo italiano ha presentato un controricorso. La richiesta che noi avanziamo, attraverso la presentazione della questione sospensiva, che definirei un atto di buon senso, è la seguente: sospendere l'esame del disegno di legge atto Camera 2297, in attesa che la Corte di giustizia europea si pronunci — avverrà a breve — in merito ai ricorsi presentati dalla Commissione europea, citati in premessa.

Ciò che dovrebbe stare a cuore al Parlamento è di valutare con grande attenzione che, se il provvedimento ha nel titolo il richiamo ad integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, ci troviamo dinanzi, invece, allo stravolgimento di tale legge (che prevedeva la regolamentazione della caccia), diretti verso una pericolosa *deregulation* senza ruoli per l'Istituto nazionale della fauna selvatica e con la mancanza del potere sostitutivo da parte dello Stato. Stiamo parlando di tutelare l'agricoltura da eventuali danni, mentre in realtà si attaccano uccelli insettivori e piccoli volatili utili all'agricoltura, considerati di pregio dall'Unione europea.

Vorrei che i colleghi valutassero la nostra richiesta e la votassero con libertà d'animo (ben sapendo che nel Parlamento i cacciatori presenti sono pochi) e che avessero il coraggio di esporre le proprie ragioni, le ragioni della difesa degli animali, le ragioni dell'Unione europea, le ragioni del buonsenso e delle regole, senza stare agli ordini di partito per ciò che sta diventando un argomento portato avanti da una *lobby* patetica.

Come ha detto ieri l'onorevole Zanella, l'Arcicaccia ha dichiarato, attraverso una lettera del proprio presidente, che in molte regioni si sta favorendo in modo palese il

bracconaggio e non la caccia regolamentata. Oggi non stiamo discutendo della volontà di alcuni di abolire la caccia, ma di difendere una legge di regolamentazione, di evitare un conflitto con l'Unione europea, di ragionare con calma, al di fuori di *Blitz* (come quello verificatosi oggi che ci costringe ad esaminare tale materia senza tempi adeguati di dibattito). Il nostro gruppo insieme ai colleghi della maggioranza e dell'opposizione che hanno firmato con coraggio emendamenti (perché pressati da chi chiedeva loro di ritirarli) intende rivolgere un appello, per chiedere che su questa materia tutti i colleghi si esprimano con libertà di voto per rispettare le norme europee. Questa è la motivazione della questione sospensiva.

Tutti i sondaggi dicono che addirittura l'87 per cento degli italiani è contro la caccia. Vedremo se il Parlamento, che rappresenta la nazione, su questa materia sarà più sensibile alle pressioni di alcuni nostri colleghi (legittimamente scatenati cacciatori) o meno. Non si può essere insensibili anche a quelle piccole e medie proposte di modifica che in certi casi puntano al ritorno al testo del Governo, peggiorato al Senato dalla solita pressione della *lobby* venatoria. La nostra richiesta coincide con l'aspettativa che vi sia un voto libero, tranquillo, sereno e che non sia necessario richiedere un voto segreto per votare liberamente a tutela degli interessi europei e dei cittadini italiani (*Applausi dei deputati del gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Russo Spena. Ne ha facoltà.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, il nostro gruppo voterà a favore della questione sospensiva Pecoraro Scanio n. 1 per alcuni motivi. Innanzitutto, l'osservazione svolta dal collega Pecoraro Scanio corrisponde alla mia personale esperienza. Insieme ad altri colleghi mi sono trovato al congresso nazionale dell'Arcicaccia, dove è prevalsa una netta distinzione tra i cacciatori responsabili che tengono all'equilibrio tra animali, persone

e natura e un'idea di bracconaggio, peraltro perseguita già da quattro regioni governate dal centrodestra in Italia.

Quindi, non si tratta di riproporre qui una discussione in termini ideologici fra caccia « sì », caccia « no »; qui si tratta di portare avanti una discussione seria, responsabile ed equilibrata sul recupero del territorio.

Vorrei sottolineare che emergono due elementi, uno giuridico ed uno relativo ai procedimenti « giustiziali ». Il primo attiene alla questione di legittimità costituzionale già citata precedentemente e di cui ha parlato anche il collega Vendola. Vorrei dire che questa maggioranza è stramba e, veramente, un po' anomala nell'applicazione di quelli che ritiene essere i principi federalisti, secessionisti, di *devolution*; comunque, si tratta di un federalismo liberista che, a questo punto, si estende, oltre che alla *lobby* dei cacciatori — di quelli che fanno bracconaggio, come ho detto prima —, anche alla *lobby* delle fabbriche d'armi, alla *lobby* della Beretta e alle altre. Si tratta di un federalismo liberista a geometria variabile. Qualche giorno fa abbiamo discusso un caso in cui era palese come il dettato costituzionale prevedesse la legislazione concorrente fra Stato e regioni. Ricorderete che si discuteva di società sportive dilettantistiche: allora, vi è stato un accentramento addirittura aspro, gerarchizzato, centralistico nella proposta del Governo.

Oggi, non a caso, esaminiamo un disegno di legge che presenta profili di incostituzionalità, sempre sulla base dell'articolo 117 della Costituzione che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva in materia di tutela dell'ambiente; invece, si demanda alle regioni, agli equilibri regionali e alla concorrenzialità che si determina a livello regionale, con una conseguente polverizzazione degli interessi sul territorio, una materia così delicata come la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. In questo caso, in base all'articolo 117 della Costituzione, dovremmo avere la legislazione esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente; invece, abbiamo l'applicazione della *devolution* in un'articolazione di tipo

regionale. Quindi, come ho sostenuto prima, si tratta di una stramba concezione di federalismo a geometria variabile.

In secondo luogo, riteniamo che non si possa procedere alla discussione ed alla valutazione dei tanti emendamenti e degli articoli di questo disegno di legge e che occorra sospenderne l'esame, in quanto la Corte di giustizia europea non si è ancora pronunciata in merito ai tanti e — a nostro avviso — fondati ricorsi presentati dalla Commissione europea. Con un colpo di spugna, anche procedendo all'inversione dei punti all'ordine del giorno, si vuole produrre in maniera veloce una normativa che prevarichi la decisione che deve essere assunta dalla Corte di giustizia europea in relazione alle molteplici procedure di infrazione contro l'Italia che la Commissione europea ha promosso in varie forme e in tempi diversi. Si tratta di problemi importanti, quale, per esempio, il regime giuridico di deroghe sulla caccia agli uccelli selvatici incompleto e non conforme all'articolo 9 della direttiva europea 79/409/CEE e così via.

Credo che approvare un disegno di legge, che non tenga conto del fatto che la Corte di giustizia europea non si è ancora pronunciata in merito ai ricorsi presentati dalla Commissione europea su questi punti sia non soltanto anomalo, ma anche illegittimo sul piano della procedura costituzionale e legislativa.

Quindi, per questi due motivi di ordine costituzionale e giurisdizionale, riteniamo che vada accolta la questione sospensiva Pecoraro Scanio n. 1 (*Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Luigi Pepe. Ne ha facoltà.

**LUIGI PEPE.** Signor Presidente, anche la componente UDEUR-Popolari per l'Europa chiede che si sospenda l'esame di questo disegno di legge, in attesa che la Corte di giustizia europea si pronuncii in merito ai ricorsi presentati dalla Commissione europea (*Applausi dei deputati del gruppo Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Rocchi. Ne ha facoltà.

CARLA ROCCHI. Signor Presidente, gli argomenti sono tutti palesi, tutti sul tavolo. Basterebbe pensare che l'idea di normare questa materia, in attesa di un giudizio e di una valutazione ancora pendente in sede europea, potrebbe, se l'intenzione fosse senza sospetto, andare a impattare con quelle che saranno quelle decisioni. Il sospetto, se vogliamo averlo, è il seguente: qualunque pronunciamento in sede europea, se di impatto fortemente negativo sulla normativa preesistente, immaginiamoci di quale segno potrebbe essere su un provvedimento che sovverte, supera, stravolge e calpesta la normativa che fino ad ora ha regolamentato questo settore.

Credo che in pochi casi come questo un momento di riflessione avrebbe una sua forte ragione d'essere e credo anche che le notevoli distinzioni dei diversi gruppi politici richiamino ad una coscienza che, quando esiste, fa onore a questo Parlamento e andrebbe rispettata. Quindi, non richiamo i punti di diritto che sono stati illustrati con completezza e dovizia dai colleghi che mi hanno preceduto. Invece, voglio fare un'osservazione di tipo politico che riguarda questa questione sospensiva.

In questo Parlamento la corsa all'accaparramento del consenso della *lobby* venatoria ha un che di patetico. In questa fase e in questa sede, assisto ad un silenzio glaciale di alcune delle parti che qui siedono, vuoi nella maggioranza, vuoi nell'opposizione. Bizzarro? Strano? Inspiegabile? Non lo so, ma quello che valuto è che il mondo venatorio, essendo spalmato come del burro di cattiva qualità in tutte le posizioni politiche, non sposterà di un solo voto per nessun partito la situazione esistente. Ammiccare ai cacciatori non significa per nessuna forza politica garantirsi un solo voto in più, perché i cacciatori sono ugualmente spalmati dalla destra alla sinistra, senza una differenziazione di una qualche sostanza.

Quindi, ritengo che la richiesta di sospendere l'esame del provvedimento, che a questo punto viene fatta ai singoli colleghi

perché la sostengano, potrebbe essere motivata anche da questa considerazione di carattere politico. Si compie un'azione, accelerando l'esame di questo provvedimento, che è contro la normativa nazionale ed europea, che può avere anche delle connotazioni etiche, che io certamente non condivido, ma soprattutto ha una totale inutilità politica: non un solo voto sarà « spalmato ». Infatti, questa posizione « a scendiletto » davanti alla *lobby* delle doppiette potrà confermare dei legami, ma certamente farà perdere qualcosa a tutte le forze politiche riguardo a quella parte del loro elettorato che non condivide questa posizione, che non vuole questa nuova normativa, che non desidera che la propria forza politica di riferimento si esprima in questo modo. La richiesta di una sospensione e quindi di una riflessione su questo tema è legata, per quanto mi riguarda, anche ad una riflessione sugli effetti politici che questo provvedimento, varato con urgenza e con arroganza, potrebbe portare a ciascuna e a tutte le forze politiche che siedono in questo Parlamento e che non si esprimono nel segno contrario della sospensiva medesima (*Applausi dei deputati del gruppo Misto-Verdi-Ulivo*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla questione sospensiva Pecoraro Scanio ed altri n. 1.

(Segue la votazione).

Onorevoli colleghi, vi prego.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti .....	438
Votanti .....	308
Astenuti .....	130
Maggioranza .....	155
Hanno votato sì .....	54
Hanno votato no ..	254).

Prendo atto che il collega Luigi Pepe si è erroneamente astenuto, mentre voleva esprimere voto favorevole.

**(Esame dell'articolo unico - A.C. 2297)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato e degli emendamenti presentati (vedi l'allegato A - A.C. 2297 sezione 6).

La ripartizione dei tempi è pubblicata nel vigente calendario dei lavori.

Avverto che la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso il prescritto parere, che è distribuito in fotocopia (vedi l'allegato A - A.C. 2297 sezione 4).

Avverto altresì che la V Commissione (Bilancio) ha espresso il prescritto parere, che è distribuito in fotocopia (vedi l'allegato A - A.C. 2297 sezione 5).

Avverto, inoltre, che la Presidenza non ritiene ammissibili, a norma dell'articolo 89 del regolamento, gli emendamenti Bulgarelli 1.786, 1.788, 1.795, 1.955 e 1.983, in quanto recano un contenuto manifestamente ironico (vedi l'allegato A - A.C. 2297 sezione 3).

Informo l'Assemblea che, in relazione al numero di emendamenti presentati, la Presidenza si riserva di applicare l'articolo 85-bis del regolamento, procedendo in particolare a votazioni per principi o riassuntive, ai sensi dell'articolo 85, comma 8, ultimo periodo, ferma restando l'applicazione dell'ordinario regime delle preclusioni e delle votazioni a scalare.

A tal fine i gruppi e le componenti politiche del gruppo misto sono stati invitati a segnalare gli emendamenti da porre comunque in votazione.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Rocchi. Ne ha facoltà.

CARLA ROCCHI. Signor Presidente, non volendo abusare del tempo che mi è riservato vorrei fare una riflessione che, ovviamente, comprende il complesso degli emendamenti, la forma e la sostanza.

Ciò che si vuole ottenere attraverso gli emendamenti presentati riguarda un doppio profilo. Innanzitutto vi è un profilo formale attraverso il quale si intende ripristinare una *ratio* normativa, coerente e conseguente con il sistema di leggi che regolano questa disciplina. Sotto il profilo della sostanza si vuole invece intervenire per porre rimedio agli effetti più violentemente macroscopici che questo disegno di legge produrrebbe se approvato nella forma attuale.

Gli emendamenti in questione riguardano le cacce tradizionali, il calibro delle specie cacciabili, i tempi venatori e, soprattutto, il complesso di regole che dovrebbero normare gli interventi in questo settore.

Ritengo che un'attenzione particolare andrebbe posta - spero che alcuni colleghi vogliano farlo in maniera più segnata - sulla parte scientifica, invocata da chi ha presentato questi emendamenti. In altre parole, in questo paese esiste l'Istituto nazionale per la tutela della fauna selvatica che è fuori da ogni coloritura di tipo politico. Non si può dire, infatti, che quest'ultimo sia emanazione di una parte politica, né di centrosinistra, né di centrodestra. Si tratta semplicemente di un organismo scientifico che, con le proprie competenze, è in grado di fare considerazioni che possano essere prese in esame quando si interviene in questo campo.

In sede di esame del provvedimento ed anche nelle lunghe e defatiganti sedute in Commissione abbiamo chiesto che, se non si vuol tener conto di un parere politico, sociale, si deve almeno prendere in considerazione un parere scientifico. Infatti, per i provvedimenti da adottare in questo settore si dovrebbe tener conto dei pareri oggettivi che l'Istituto nazionale per la tutela della fauna selvatica può esprimere in maniera asettica. Ciò rappresenta il cuore degli emendamenti presentati e, per quanto mi risulta, si tratta di un punto che ha suscitato notevoli perplessità. Anche chi si è trovato schierato a favore delle richieste dei cacciatori, tuttavia non può fare a meno di prendere in considerazione le nostre proposte. Chiedo ai colleghi di